



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 24 aprile 2018.

Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l'iscrizione.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 32 dell'8 febbraio 2018, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in particolare, l'articolo 9, comma 6, il quale affida al Comitato nazionale la possibilità di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normandole in sottocategorie;

DELIBERA

Articolo 1

(Individuazione della sottocategoria 4-bis ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DM 120/2014)

E' individuata la sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4



agosto 2017, n. 124). L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni)

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-bis debbono:

- a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Articolo 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e relativi quantitativi)

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)



Articolo 4
(Procedura d'iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-bis presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all' allegato "A", con la quale attestano:

- a) la sede dell'impresa;
- b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose
- d) il pagamento del diritto di segreteria

2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese iscritte ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.

3. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 120/2014.

4. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

5. Alle comunicazioni di cui alla delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 giugno 2018.

Il SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare



Il PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

